

# COMUNE DI MONTESCUDO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 Reg.

Seduta del 28/07/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - TASI ("TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI").**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1<sup>a</sup> convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	
TONINI Gilberto	Consigliere	X	

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 13

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti, Scozia. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Tonini, Baffoni

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**RILEVATO** che la nuova imposta si articola in tre diverse entrate disciplinate dalla richiamata Legge n. 147/2013, così dettagliate:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTE** le disposizioni comuni ai tre prelievi contenute nella medesima Legge n. 147/2013;

**VERIFICATO** che la disciplina relativa alla I.U.C. prevede specifiche norme per la gestione della componente attinente alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) all'articolo 1, commi da 669 a 679 e comma 681;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili;

**PRESO ATTO** che la norma richiamata non prevede pertanto l'applicazione della TASI ai terreni agricoli ed alle altre fattispecie espressamente specificate;

**VERIFICATO** che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l'abitazione principale, e le aree fabbricali;

**VERIFICATE** altresì le particolari casistiche disciplinate dalla Legge richiamata, che individua quale soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, il locatario, a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

**RILEVATO** altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

**EVIDENZIATO** che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

**VERIFICATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare ai fini TASI è vincolata dalla misura dell'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013;

**VERIFICATO** inoltre che il comma sopra citato aggiunge: *“Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”.*

**RAMMENTATO** che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**RILEVATO** che, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 1, comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

**PRESO ATTO** che in adesione alla previsione del comma 679 possono essere introdotte riduzioni ed esenzione per:

- “a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”;*

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto*

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

**RICORDATO** che il tributo di cui trattasi è a carico dell'occupante quando l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**RILEVATO** che nell'ipotesi suddetta, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**ATTESO** che nel rispetto della potestà regolamentare più volte citata, il Comune può adottare ulteriori agevolazioni ai sensi del comma 682 che riguardano:

- “1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;*

**EVIDENZIATO** che ai successivi commi sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc... che, qualora possa essere esercitata la potestà regolamentare il Comune può modificare con proprio regolamento, purché non sia intervenuta una deroga all'applicazione della potestà regolamentare;

**CONSIDERATO** che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

**RIMARCATO** che sulla scorta di quanto illustrato si ritiene opportuno applicare la TASI ai seguenti immobili:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale, incluse quelle ad esse assimilate e relative pertinenze;
- aree edificabili;
- tutti gli altri immobili;

**RAMMENTATO** che terreni agricoli sono esclusi dalla TASI;

**RITENUTO** opportuno, in ragione delle caratteristiche del territorio comunale, non applicare la TASI ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

**RILEVATO** che in ragione della richiamata potestà regolamentare i Comuni possono stabilire l'ammontare minimo che il contribuente è tenuto a versare in ordine alle proprie entrate;

**RITENUTO** opportuno fissare nella misura di euro 5,00, l'ammontare minimo dovuto, al di sotto del quale il soggetto passivo non è tenuto al versamento della TASI, considerando con ciò il versamento riferito all'intero anno d'imposta;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone : “ *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante*

*istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**RILEVATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché in conformità a quanto indicato nella nota prot. N. 4033 del 28 febbraio 2014 del MEF;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTA** l'allegata relazione del responsabile dell'Ufficio tributi in ordine all'introduzione della I.U.C.;

**VISTA** l'allegata bozza di regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

**VISTO** altresì, il parere del revisore unico, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, - n. 67 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165, che, in attuazione al principio di distinzione fra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**RITENUTO** di approvare la suddetta bozza di regolamento;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **PROPONE**

- 1) tutto quanto sopra esposto è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegata bozza del regolamento (All.A) per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) di dare atto che con l'adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio di previsione 2014/2016;
- 6) di provvedere all'inserimento sul Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, in osservanza alle disposizioni vigenti e secondo quanto indicato dallo stesso MEF nel comunicato prot. n. 4033 del 28 febbraio u.s.
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 13 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Dott.ssa Elena Castellari

**IL SEGRETARIO**  
Dott.ssa Rosanna Furi

---

Lì, **05/08/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Anna Salvatori**

---

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

---

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05/08/2014 al 20/08/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 30/08/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Anna Salvatori**